



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezioni Unite Civili
Pubblica Udienza del 18 febbraio 2025

Ricorso R.G. n. 30375/2020; n. 4 del Ruolo
rel. cons. A. Scarpa

Conclusioni motivate del P.M.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Stanislao De Matteis

Letti gli atti;

PREMETTE

1. – La Commissione Antitrust Europea, con decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2026, ha accertato che, tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008, alcuni istituti di credito avevano proceduto a porre una intesa restrittiva della concorrenza allo scopo di manipolare le risultanze del tasso Euribor. Le conclusioni delle due decisioni sono state definitivamente confermate di recente dalla Corte di Giustizia (Corte Giust. UE 12.01.2023, in causa C-883/19 P, HSBC Holdings e altri contro Commissione).

2. – Sulla questione relativa alla validità dei contratti di finanziamento che nella determinazione del tasso di interesse dovuto dal soggetto finanziato facciano riferimento (per l'indicato periodo: 2005-2008) all'indice rappresentato dall'Euribor si è formato un orientamento in seno alla Terza Sezione Civile di questa Corte, espresso dall'ordinanza n. 34889 del 2023 e puntualizzato (*i.e.*, limitato) dalla successiva sentenza n. 12007 del 2024.

3. – Con l'ordinanza n. 34889 del 2023, questa Corte, richiamando Cass. n. 827 del 1999 e Cass. n. 2207 del 2005, ha risolto la questione della nullità della clausola contrattuale che aveva determinato il costo di un contratto di *leasing* immobiliare con riferimento al tasso Euribor, statuendo che: (i) la nullità delle intese vietate (sancite dall'ultimo comma dell'art. 2 l. 287 del 1990), e cioè di quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, si riferisce a qualsiasi fatto, oggettivamente riscontrabile, inerente alla manipolazione della

concorrenza, indipendentemente dalla sua conformazione negoziale; **(ii)** i destinatari della legge *antitrust* sono non soltanto gli imprenditori, ma chiunque abbia interesse processualmente rilevante alla conservazione del carattere competitivo del mercato e quindi anche l'acquirente finale, in quanto parte di un contratto a valle che costituisce lo sbocco dell'intesa vietata e che, chiudendo la filiera iniziata con la produzione del bene, è essenziale a realizzarne gli effetti.

Dal coordinamento di questi due principi, e dal rilievo che la Commissione Europea aveva accertato che il tasso Euribor, richiamato *per relationem* nel contratto di *leasing* oggetto del giudizio, era stato fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, la Corte ha, quindi, ritenuto che la predetta decisione avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata *“a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi manipolati e alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato”* la concedente, *“giacché raggiunto dal divieto di cui all'art. 2 l. 287 del 1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12 dicembre 2017 n. 29810)”*.

4. – La successiva sentenza n. 12007 del 2024, nel ribadire, in linea con la precedente decisione del 2023, che *“il consumatore finale, che subisca danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 L. 287/1990”*, ha precisato che - ai fini dell'accertamento della validità delle clausole contrattuali che fanno espresso riferimento al parametro costituito dall'Euribor per la determinazione del tasso di interesse relativo alle obbligazioni assunte dalle parti - occorre risolvere due questioni.

Con riferimento alla prima, e cioè al tema della qualificabilità in termini di contratto “a valle”, rispetto alle pratiche restrittive della concorrenza - dirette, nello specifico, ad alterare l'Euribor - dei contratti di mutuo che allo stesso facciano rinvio, ai fini della determinazione del tasso di interesse, ha stabilito che un contratto può essere ritenuto “a valle” di intese illecite, *“nel senso fatto proprio dalla sentenza Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994”*, in quanto vi sia una consapevole o volontaria applicazione delle stesse. In quanto, cioè, sia allegato e provato *“che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa”* o, comunque, consapevole dell'esistenza della stessa o di altra pratica non negoziale avente i medesimi effetti e avesse inteso avvalersene.

Sulla seconda questione, e cioè su quella relativa al se e al quanto possa incidere, sulla validità del negozio la circostanza che il parametro di riferimento abbia subito alterazioni per effetto di condotte illecite di terzi, ha aggiunto che *“il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo, sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato”* è del tutto legittimo a meno che almeno uno dei concorrenti abbia scientemente voluto far riferimento all'indice alterato da condotte anticoncorrenziali. Con la conseguenza che l'effetto manipolativo prodotto dalle intese o pratiche distorsive, ove non vanificabile in ragione della consapevolezza di almeno uno dei contraenti, è neutralizzabile *“attraverso i rimedi negoziali dell'ordinamento*

interno”, senza spendita, quindi, di quelli “*apprestati dall’ordinamento di origine sovranazionale in tema di concorrenza e, in particolare, di quelli di cui all’art. 2 L. 287/1990 e all’art. 101 TFUE*”.

In tale contesto - ha affermato la Corte - ove il parametro esterno inserito in un contratto a integrazione del concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi da essi voluto venga meno, senza possibilità di essere sostituito da altro valore, ovvero “*divenga sostanzialmente inidoneo a costituire espressione della volontà negoziale delle parti (eventualmente anche solo per un determinato periodo)*”, in quanto alterato a causa di fatti illeciti di terzi e non ricostruibile nel suo valore genuino, la clausola che lo preveda deve ritenersi viziata da parziale nullità “*limitatamente al periodo in cui manchi il [...] dato*” (*i.e.*, nullità parziale periodale per indeterminabilità dell’oggetto).

Quanto all’onere della prova, la Terza Sezione Civile ha posto a carico di chi allegghi la invalidità della clausola o agisca in via risarcitoria di provare “*non solo dell’esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obiettivo*”, con l’avvertenza che “*l’accertamento ... deve essere compiuto non in astratto e in generale, ma caso per caso e in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto*”, valutando dunque: “*a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello ... abbiano alterato effettivamente l’Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo... ; b) se e per quanto tempo e in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto; c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – e in quali termini – con previsioni minimali di legge*”.

5. – L’orientamento della Terza Sezione Civile non è stato seguito dalla prevalente giurisprudenza di merito che ha continuato ad affermare che il contratto di mutuo, nel quale la determinazione dei tassi di interesse rinvia al parametro Euribor manipolato, non può ritenersi un contratto “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale relativa a pratiche collusive finalizzate a distorcere il prezzo dei prodotti finanziari Eird nel periodo 2005-2008, e la clausola relativa agli interessi non può considerarsi nulla in quanto le condotte anticoncorrenziali sanzionate dalla Commissione UE, avendo ad oggetto un distinto mercato di peculiari prodotti finanziari, non erano in alcun modo dirette a favorire le banche nell’erogazione dei mutui, gli operatori coinvolti avevano di volta in volta comunicato e/o ricevuto preferenze per un *fixing* invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell’Euribor, con un potenziale ma non accertato effetto di manipolazione che poteva risolversi, a seconda dei casi, anche in un pregiudizio per la stessa banca mutuante.

6. – In questo contesto, la Prima Sezione Civile, rivendicando la propria competenza tabellare per le controversie in materia di concorrenza e impresa, quanto in tema di contratti bancari, ha ritenuto che “*l’orientamento interpretativo fatto proprio dalle richiamate pronunce della Terza Sezione desti alcune perplessità e meriti di essere ripensato*”, ciò tanto più perché chiamata a decidere della validità di una clausola Euribor con finanziatore estraneo all’accordo censurato dall’Autorità *antitrust*.

Ha, quindi, rimesso la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sulle seguenti questioni:

- se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio "a valle" rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29.09.2005 al 30.05.2008, dalla Commissione UE con decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;

- se l'alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.

RILEVA

Le possibili opzioni rimediali nei confronti dei contratti che fanno riferimento, nella determinazione del tasso applicabile, all'Euribor sono (almeno) quattro:

- 1) quella della nullità antimonopolistica diretta (*i.e.*, contratto di finanziamento quale sbocco dell'intesa);
- 2) quella della nullità parziale da indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione;
- 3) quella della annullabilità per dolo del terzo *ex art.* 1439 c.c.;
- 4) quella riparatoria.

Sono queste le opzioni rispettivamente abbracciate dall'ordinanza n. 34889 del 2023 (la n. 1), dalla sentenza n. 12007 del 2024 (la n. 2) e dall'ordinanza interlocutoria n. 19900 del 2024 (le n. 3 e 4).

Quest'Ufficio, sulla questione oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, si è espresso nel senso di ritenere "preferibile" l'opzione interpretativa che esclude l'incidenza della manipolazione dell'Euribor sulla validità della clausola determinativa dell'interesse che all'Euribor si richiama (v. conclusioni relative ai ricorsi n. 27215/2021 R.G., p.u. 7.12.2023, e n. 8889/2022 R.G., p.u. del 27.03.2024).

Posta l'indiscutibile nullità dell'intesa anticoncorrenziale, la rimessione alle Sezioni Unite costituisce, dunque, l'occasione per prendere definitivamente posizione sulle seguenti questioni:

1. cosa si intende per contratto "a valle";

2. se l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale, condotto sui contratti derivati, possa riflettere le conseguenze dell'intesa anche sui finanziamenti che, ai fini della restituzione, prendono come riferimento l'Euribor;
3. se sussista un collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale e i contratti di finanziamento;
4. se, in ogni caso, la ricaduta sui contratti "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale vada subordinata, oltre alla partecipazione o alla conoscenza, anche all'effettivo (significativo) impatto avuto sui contratti;
5. quali sono gli oneri probatori spettanti a chi agisca in giudizio chiedendo la tutela reale e/o risarcitoria a fronte di una pratica anticoncorrenziale.

OSSERVA

1. – L'ordinanza interlocutoria

La Prima Sezione Civile, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, svolge - nei confronti dell'orientamento della Terza Sezione Civile - diverse considerazioni critiche che si pongono nel solco di quelle già espresse dalla Procura generale nonché dalla prevalente dottrina. Esse possono sintetizzarsi come segue.

Sul mercato di riferimento dell'intesa restrittiva (§ 18 della narrativa)

L'intesa restrittiva, accertata dalla Commissione UE con la citate decisioni del 2013 e del 2016, era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli "EIRD" o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato **diverso** sia da quello dei mutui a tasso variabile di cui partecipa il contratto dedotto in giudizio, sia da quelli interessati dalle richiamate pronunce della Terza Sezione.

I contratti di finanziamento **non** costituiscono, perciò, lo strumento di violazione della normativa *antitrust* e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo.

Da ciò consegue che tali contratti **non** possono considerarsi "a valle" rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, **non** costituendone lo sbocco, **né** risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti.

Sulla lettura restrittiva del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 41994 del 2021 (§ 20, 21 e 27 della narrativa)

La decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, richiamata dalla Terza Sezione, concerneva lo specifico fenomeno relativo alla riproduzione, in contratti di **fideiussione**, di clausole rispondenti allo schema predisposto dall'ABI, dichiarate frutto di intesa restrittiva della concorrenza da Banca d'Italia e il cui effetto di rendere

la disciplina più gravosa per il contraente, imponendogli maggiori obblighi e senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, non era controverso.

Una **indiscriminata** estensione del principio a tutti i contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza potrebbe condurre a conclusioni inappaganti o inefficienti nelle ipotesi in cui tali contratti siano in realtà vantaggiosi per il contraente del mercato “a valle”, esponendo quest’ultimo all’azione di nullità del concorrente pregiudicato dall’intesa illecita e alla possibilità del versamento di maggiori interessi.

Questa considerazione indurrebbe a ritenere preferibile una lettura restrittiva della sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021.

Sulle conseguenze della manipolazione Euribor (§ 22 e 26 della narrativa)

Escludendo che il mutuo possa essere considerato un contratto “a valle”, l’illecito del terzo produce limitate ricadute, quanto a validità, sul contratto al quale il terzo è **estraneo** e, comunque, non in termini di nullità, ma di annullabilità, ai sensi dell’art. 1439, comma 2, c.c.

L’alterazione dell’Euribor può, infatti, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso ovvero per la violazione del generale principio del *neminem ledere*, violazione da far valere ovviamente nei confronti di chi l’illecito ha commesso.

Manipolazione Euribor e disciplina consumeristica (§ 23 della narrativa)

Non è possibile pervenire alla nullità della clausola determinativa degli interessi, a mezzo dell’Euribor, in caso di banche **estranee** all’intesa, neppure tramite la disciplina consumeristica. L’art. 33, comma 5, cod. cons. colloca, infatti, al di fuori della presunzione di vessatorietà, le pattuizioni concernenti “*prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni..... di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista*”.

Indice Euribor, illecito del terzo, consenso delle parti e determinabilità dell’oggetto (§ 24 e 25 della narrativa)

L’illecito del terzo **non** può far venir meno l’esistenza del consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale **non** solo nell’ipotesi che il contratto sia stato stipulato prima del 29.09.2005, **ma** anche per quelli stipulati nell’arco temporale del triennio coperto dalla decisione della Corte di giustizia. Posto, infatti, che l’Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, l’accordo contrattuale si forma sull’applicazione dell’indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e, dunque, inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione.

L'indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto *ex art. 1346 c.c.* In questi casi, le parti si limitano a richiamare non la complessa formula di calcolo dell'Euribor, bensì un fatto esterno al contratto, che è assunto nel contratto nella sua oggettività, ossia il suo valore.

2. – *Sul mercato di riferimento dell'intesa restrittiva ovvero sul rapporto tra intesa vietata e il contratto "a valle"*

Per risolvere le questioni sottoposte al suo esame, le Sezioni Unite **dovranno** anzitutto stabilire cosa debba intendersi per contratto "a valle": se una tipologia negoziale che consapevolmente e volutamente applichi e attui l'intesa o la pratica, poi rivelatasi *contra ius*, o un accordo che si limiti a recepirne il risultato, senza che neppure sia necessario indagare lo stato psicologico dei contraenti.

La **configurabilità** del contratto "a valle" deve escludersi secondo quella dottrina che ritiene che un'intesa restrittiva della concorrenza, che definisca il prezzo di un bene o servizio, **non** può mai riverberarsi, invalidandole, sulle clausole dei contratti "a valle" della prima che recepiscono quell'intesa perché l'oggetto di quest'ultima - come si desumerebbe dalla lettura integrale della decisione della Commissione Europea - **non** è affatto rappresentato dalla manipolazione dell'Euribor, **ma** l'interesse a "ricavare un ritorno sulle posizioni in derivati complessivamente detenute" (G. Guizzi).

Ma pur non volendo aderire a questa opinione in base alla considerazione che tra gli **effetti** dell'intesa in esame vi è stata **in ogni caso** un'alterazione (diretta o indiretta che sia), realizzata dalle banche aderenti, della formazione dell'Euribor, **pare** doversi escludere la configurabilità di un contratto "a valle" ogniqualvolta quest'ultimo **(i)** abbia un contenuto irriducibile all'intesa restrittiva e **(ii)** sia intercorso tra soggetti entrambi estranei (e ignari) della violazione monopolistica.

Questa considerazione mette fuori gioco l'orientamento espresso da Cass. n. 34889 del 2023 che, viceversa, ha ritenuto di fare indiscriminata applicazione della tesi secondo cui il contratto "a valle" si attegga quale **mero** strumento attuativo di intese illecite concluse a monte e, dunque, per ciò stesso partecipe della sanzione di nullità che le prime attinge.

L'appiglio di tale idea è rappresentato dalle due pronunce delle Sezioni Unite, in materia di polizze di responsabilità civile auto (sent. n. 2207 del 2005) e in tema di fidejussioni *omnibus* (sent. n. 41994 del 2021). Nella seconda si legge infatti, mediante un rinvio alla prima, che "il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti" e si perviene alla conclusione per cui, "stante il "collegamento funzionale" con la volontà anti-competitiva a monte, ai contratti a valle **non** può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale".

Che tale ricostruzione nella sua assolutezza **non** regga è la stessa Terza Sezione a riconoscerlo ammettendo che un contratto può essere ritenuto “a valle” di intese illecite, “*nel senso fatto proprio dalla sentenza Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994*”, **solo** quando via sia una consapevole o volontaria applicazione delle stesse. In quanto, cioè, sia allegato e provato “*che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell’intesa*” o, comunque, **consapevole** dell’esistenza della stessa o di altra pratica non negoziale avente i medesimi effetti e avesse inteso avvalersene (sent. n. 12007 del 2024, n. § 6.1. della motiv.).

Del resto, la Commissione Europea (come si legge nel punto 8 della decisione del 4.12.2013) “**non** stabilisce alcuna responsabilità delle parti non coinvolte nel procedimento di transazione per la partecipazione a una violazione della normativa UE in materia di concorrenza nel caso di specie”.

E la stessa Cassazione, con l’ordinanza n. 29810 del 2017, richiamata a sostegno delle sue conclusioni da Cass. n. 34889 del 2023, si è **limitata** ad affermare che “*In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato*”, **senza** nulla dire con riguardo alla possibilità di colpire con la nullità un contratto “a valle” dell’intesa vietata e **senza** sostenere una simile conclusione sulla base del semplice assunto che quest’ultimo dovesse considerarsi attuativo della prima.

2.1. – I divieti della normativa *antitrust* **non** sono destinati ad incidere sul contenuto degli atti negoziali, riguardando **unicamente** il comportamento posto in essere dai soggetti che hanno operato “a monte” (v. art. 101 TFUE e art. 2 l. n. 287 del 1990).

Per il propagarsi dell’invalidità (*rectius*, della nullità) da un rapporto giuridico a un altro, è **necessaria** la sussistenza tra i due:

- di un vincolo di dipendenza funzionale (allo scopo di ottenere un risultato economico tramite la distorsione della concorrenza: cfr. Cass., SU, n. 41994 del 2021);
- o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile: è necessario, cioè, l’accertamento preliminare dell’esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza.

Non convince, perciò, nemmeno il passaggio di Cass. n. 12007 del 2024 che, per fulminare con la nullità parziale il contratto di mutuo (contenente clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi) nel caso in cui sia stata fornita la prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti - anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità - e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, **implicitamente** ammette (ampliandone il campo applicativo) la nullità

anche quando l'intesa abbia un altro oggetto e, dunque, manchi il “*collegamento funzionale*” del contratto.

Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticoncorrenziale accertata aveva ad oggetto il **solo** mercato dei prodotti derivati. La Commissione Europea ha, perciò, inteso sanzionare un'infrazione consistente ne “*la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei **derivati** sui tassi di interesse in euro collegati all'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average)*”.

Come osservato convincentemente in dottrina (S. Pagliantini, R. Pardolesi; G. Guizzi), l'oggetto della intesa **non** era la manipolazione dell'Euribor in quanto tale, **ma** i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le banche cartelliste operavano quali *market maker*, e poi l'ottimizzazione dei profitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di **derivati**.

Se, dunque, l'accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli “EIRD” o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo, essa **ha riguardato** un mercato, quello degli “EIRD”, **diverso** da quello dei mutui a tasso variabile.

Qui come lì, invece, si discute del tasso di interesse (di contratto di mutuo o di contratto di *leasing*) collegato all'Euribor, che **esula** dal settore - quello dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor - nel quale propriamente si sarebbe realizzata la restrizione/distorsione della concorrenza.

L'atto negoziale “a valle” **non** costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa *antitrust* e, dunque, **non** presenta alcun “*collegamento funzionale*” con l'intesa “a monte”.

2.1.1. – Secondo certa dottrina (A.A. Dolmetta), la legislazione *antitrust* non regola un rapporto giuridico intersoggettivo, ma “*il rapporto tra il diritto soggettivo di intrapresa e la conservazione della struttura concorrenziale del mercato*”, che legittimerebbe, nel caso di specie, la sanzione della nullità.

È però il rilievo da ultimo esposto, volto a **negare** cittadinanza alla “spersonalizzazione” del diritto *antitrust*, ad escludere che possa essere invocato (agganciando i contratti “a valle” con l'intesa “a monte”) il rimedio della nullità in forza dell'**interesse del mercato in senso oggettivo**, rispetto al quale la normativa *antitrust* è posta a presidio come evidenziato da Cass., SU, n. 41994 del 2021. I contratti che agganciano il tasso di interesse all'Euribor, invero, **esulano** dal settore - quello dei **derivati** sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor – nel quale propriamente si sarebbe realizzata la restrizione della concorrenza.

Se, dunque, si tiene a mente la natura dell'intesa accertata dalla Commissione, che riguarda l'acquisizione di un vantaggio competitivo illecito sul mercato dei derivati, **non** è possibile riscontrare il nesso di consequenzialità tra intesa “a monte” i

contratti di finanziamenti a tasso variabile “a valle”, che assumono l’Euribor quale parametro di riferimento, anche rispetto alle imprese che hanno partecipato attivamente al cartello.

Ne consegue l’impossibilità di ritenere un contratto di mutuo (nella specie, ipotecario) in “*collegamento funzionale*” con la volontà anticompetitiva “a monte”.

2.1.2. – Sempre dal punto di vista **oggettivo**, poi, merita di essere evidenziato anche che il tasso di interesse di un contratto di finanziamento variabile **non** dipende solo dall’Euribor (che, essendo un indice del mercato, **non** è il tasso di interesse del contratto, il quale piuttosto è la relativa clausola che riceve potenza numerica dall’indice del mercato: M.F. Campagna), **ma** presenta altre componenti (per esempio, lo *spread*) che incidono sulla sua determinazione. Il dato manipolato, dunque, **non** incide in modo diretto ed esclusivo sull’andamento del mercato.

Ed al riguardo, come già notato da questo Ufficio, la decisione della Commissione Europea ha messo in luce una serie di pratiche illecite da parte di alcune banche che includono comportamenti come la comunicazione tra operatori di diverse banche riguardo le preferenze per un *fixing* invariato, basso o elevato dell’Euribor, e lo scambio di informazioni dettagliate e non pubbliche sulle posizioni di negoziazione.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, nonostante l’evidente illiceità dei comportamenti sotto il profilo della concorrenza, **non** emerge una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente alterato il valore dell’Euribor. Invero l’accertamento della Commissione è incentrato sulla illegittimità di tali pratiche, **ma** non indica se tali condotte abbiano poi avuto una concreta incidenza sul valore dell’Euribor.

Per ottenere la dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all’Euribor **occorre** provare, ove si voglia agire contro soggetti non partecipanti alle accertate condotte, che la condotta illecita sanzionata dalla Commissione ha portato ad una alterazione dell’Euribor. Se si assume che tutti i tassi legati all’Euribor debbano essere dichiarati invalidi (per eliminare ogni conseguenza dell’illecito a monte), anche per le banche non coinvolte direttamente nelle pratiche illecite, è dunque **necessario** dimostrare che i tentativi di manipolazione hanno avuto un qualche sia pur minimo effetto concreto sull’Euribor stesso. In assenza di tale dimostrazione, **non** sussistono, pertanto, ragioni valide per dichiarare la nullità delle pattuizioni sui tassi che rinviano all’Euribor, ove tale indice non sia stato effettivamente alterato.

Per cui, in mancanza di prova circa l’incidenza di tali condotte nella concreta determinazione del tasso Euribor è **difficile** (se non impossibile) sostenere la potenziale invalidità dei tassi di interesse che fanno riferimento all’Euribor, e ciò, soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite.

Opinando il contrario, peraltro, poiché la violazione dell’ordine pubblico economico dovrebbe dirsi ricorrente sia in caso di manipolazione al rialzo - dunque in senso favorevole al creditore-banca - sia nel caso opposto, ad invocare la nullità del contratto potrebbe essere, in tale ultima ipotesi, anche la banca con una evidente

eterogeneità dei fini (rispetto agli intendimenti della Terza Sezione) ben messa in luce dall'ordinanza interlocutoria (cfr. § 21).

3. – *Sulla portata di Cass., SU, n. 41994 del 2021*

Va premesso che le Sezioni Unite nel 2021 si sono pronunciate con riguardo allo specifico fenomeno relativo alla produzione in contratti di fideiussione di clausole rispondenti al modello ABI, censurate dal Provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2005, per rendere più gravosa la posizione del contraente per il tramite della previsione di maggiori obblighi e senza il corrispettivo riconoscimento di diritti. In altri termini, vi era un riferimento oggettivo ben perimetrato e, contestualmente, un incontrovertito effetto lesivo della concorrenza.

Il caso di specie diverge, dunque, in maniera significativa da quello esaminato dalle citate Sezioni Unite e risolto nel senso della nullità dei contratti “a valle”.

In tale precedente, infatti, vi era una **diretta ed immediata** corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza, così che il contratto “a valle” (nella specie una fideiussione) **era** interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza; quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso **un mezzo** per violare la normativa *antitrust*.

Dalle considerazioni espresse nei precedenti paragrafi emerge, invece, che i mutui ipotecari **non** si pongono in alcun modo in “*collegamento funzionale*” con la volontà anticompetitiva dell'intesa restrittiva che, vale ribadire, era finalizzata a una gestione del mercato degli EIRD.

In questa prospettiva, dunque, deve essere offerta (come proposto con l'ordinanza interlocutoria) una lettura **restrittiva** (o, per meglio dire, **condizionante**) della conclusione cui erano giunte le Sezioni unite del 2021 allorché avvertivano, **correttamente**, che il contratto a valle “*costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne gli effetti*”.

Deve, perciò, ritenersi (**in senso stretto**) che un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (**solo**) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò **presuppone** che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.

Se, dunque, l'intesa sanzionata dalla Commissione riguarda il funzionamento del mercato dei derivati su tassi, è **solo** rispetto ai contratti derivati conclusi dalle banche aderenti al cartello, poi nel periodo di attuazione dello stesso, che si può applicare la qualifica di contratti che costituiscono lo “*sbocco dell'intesa vietata*”, **ma** non anche ai contratti di finanziamento a tasso variabile, ancorché assumano l'Euribor come parametro per la sua determinazione, appunto perché tali contratti, essendo conclusi in un mercato rilevante - quello dell'erogazione del credito - **diverso** da quello a cui l'intesa si riferisce e su cui dispiega i propri effetti, **non** divengono essi stessi un mezzo di violazione della normativa *antitrust*.

A contrario, quindi, un contratto **non** è “a valle” quando, per quanto possa essere indirettamente condizionato da alcuni dei comportamenti attraverso cui si realizza l’intesa, **non** è però funzionale in alcun modo all’attuazione del disegno anticoncorrenziale proprio del cartello che è indirizzato ad altro obiettivo.

Il che è quanto accaduto nel caso *sub iudice*, in quanto l’intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, ha ad oggetto della manipolazione del tasso Euribor nell’ambito dei contratti derivati, **mentre** i contratti a valle sono costituiti dai contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito (anche quelli estranei alla intesa sanzionata).

Il riferimento, quanto al tasso variabile, al parametro Euribor **non** è, dunque, in collegamento esecutivo con l’accertata condotta anti-competitiva, **né** è diretto a realizzarne gli scopi illeciti e non vi è ragione alcuna per la sanzione di invalidità derivata.

4. – *L’illecito del terzo e le possibili ricadute sul contratto di mutuo*

Secondo l’interpretazione proposta da quest’Ufficio, i contratti che fanno riferimento, nella determinazione del tasso applicabile, all’Euribor **non** sono affetti da alcuna forma di nullità.

Come rilevato dalla stessa ordinanza interlocutoria, tuttavia, l’alterazione dell’Euribor può, semmai, determinare (in caso di conoscenza della manipolazione del parametro ad opera di terzi) nell’utente finale una falsa rappresentazione della realtà idonea ad inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso (cfr. art. 1439, comma 2, c.c.), anche - qui si aggiunge - sotto forma di responsabilità pre-contrattuale (cfr. art. 1140 c.c.).

Il che non significa sottacere la difficoltà **sia** di provare la consapevolezza del raggio del terzo, talvolta ricostruita in giurisprudenza sotto forma di “connivenza” (cfr. Cass. n. 2253 del 1985), **sia** (nello scenario dell’annullabilità) di ricostruire la base normativa della “*eventuale possibilità di sostituzione del parametro richiamato dalla clausola contrattuale con un altro valore*” (cfr. Cass. n. 19990 del 2024, § 22, che richiama testualmente Cass. n. 12007 del 2024).

Resta, comunque, integra la strada per il risparmiatore danneggiato della tutela risarcitoria per ottenere il ristoro del “sovrapprezzo”, cioè della differenza tra il tasso corrispettivo effettivamente pagato e il tasso che si sarebbe dovuto corrispondere in assenza di manipolazione, sempre che risulti provato il nesso eziologico tra la condotta e il danno.

5. – *Sulla possibile interferenza della disciplina consumeristica*

Non è possibile pervenire alla nullità della clausola determinativa degli interessi, a mezzo dell’Euribor, in caso di banche **estranee** all’intesa, neppure tramite la disciplina consumeristica.

L'art. 33, comma 5, cod. cons., infatti, **non** ricomprende nella presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti “*prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista*”.

Ammettere, viceversa, il ricorrere di una nullità virtuale di protezione, significa affermare la responsabilità della banca estranea all'intesa in virtù di una supposta posizione di garanzia oggettiva, legata cioè al fatto che il mercato sia stato distorto dalla condotta di terzi.

Non essendo ipotizzabile una posizione di garanzia oggettiva degli istituti di finanziamento, **non** è però possibile reputare che la mancanza di controllo da parte del professionista sia da intendere come impossibilità di determinare, controllare o influenzare in modo rilevante il parametro e ritenere che la manipolazione dell'Euribor a mezzo dell'intesa restrittivi rappresenti un controllo.

6. – *Indice Euribor, illecito del terzo, consenso delle parti e determinabilità dell'oggetto*

Per comprendere se ed in quale misura l'alterazione dell'Euribor preso a riferimento nel contratto di mutuo possa “pregiudicare” il consenso delle parti e la determinabilità del suo oggetto occorre anzitutto stabilire cosa è e come è determinato l'Euribor.

A) L'Euribor (come quest'Ufficio ha già avuto modo di evidenziare: cfr. conclusioni relativa al ricorso n. 8889/2022 R.G., p.u. del 27.03.2024) è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro. L'Euribor, definito come un indice del “*tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un'altra banca primaria all'interno della zona euro*” (cfr. <http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/about-euribor.html>), si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un'ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un'altra banca primaria. In effetti, secondo il codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (FBE), “*le banche del panel forniscono quotazioni giornaliere del tasso [...] che, secondo ciascuna banca del panel, una banca primaria sta applicando a un'altra banca primaria per i depositi a termine in euro nel mercato interbancario all'interno della zona euro*” (Codice di condotta Euribor della Federazione bancaria europea, pag. 17). L'Euribor è calcolato (Dai tassi comunicati dalle banche del panel vengono eliminati quelli rientranti nella fascia del 15 % più alta e del 15 % più bassa. Successivamente si calcola la media dei tassi rimanenti, che vengono arrotondati al terzo decimale.) in base alle comunicazioni inviate dalle banche del *panel* partecipanti (al momento dell'infrazione, le banche del panel erano 44) ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters, l'agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. Presso ciascuna delle banche del panel vi sono persone incaricate di comunicare le quotazioni per conto della banca in questione. Di norma queste persone fanno parte del dipartimento tesoreria della banca. L'Euribor è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11:00, ora di Bruxelles (10:00 ora di Londra). Ogni banca del *panel* fornisce un contributo per ciascuno dei 15 tassi di interesse diversi dell'Euribor [uno per ciascuna delle scadenze (*tenor*), che vanno da una settimana a dodici mesi].

L'Euribor non ha una scadenza *overnight*. Questo ruolo è assunto dall'EONIA, che è un tasso di interesse over night calcolato con l'aiuto della Banca centrale europea come media ponderata di tutte le operazioni di prestito non garantito overnight effettuate da certe banche nel mercato interbancario. Le banche che contribuiscono all'EONIA sono le stesse banche del panel che contribuisce all'Euribor. Le diverse scadenze dell'Euribor (1 mese, 3, 6 o 12 mesi) fungono da componenti di prezzo per gli EIRD basati sull'Euribor. Per gli EIRD, la rispettiva scadenza dell'Euribor che sta giungendo a maturazione o viene nuova mente fissata a una data determinata può determinare il flusso di cassa che una banca riceve dalla controparte dell'EIRD oppure il flusso di cassa che la banca deve pagare alla controparte in quella data. In funzione delle posizioni di negoziazione/e sposizioni assunte per suo conto dai suoi operatori, una banca può avere un interesse per un *fixing* Euribor elevato (quando riceve un importo calcolato in base all'Euribor), basso (quando deve pagare un importo calcolato in base all'Euribor) o forfettario (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni).

L'Euribor **non** è, dunque, un tasso fissato dalle Banche, **ma** è, al contrario, un dato oggettivo, rilevato e pubblicato da un'agenzia terza, rappresentato dalla media ponderata (escludendo dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi) dei tassi applicati, nelle operazioni interbancarie, da un gruppo consistente delle più rilevanti banche europee.

B) Una volta chiarito il procedimento di determinazione dell'Euribor, **deve** escludersi che l'illecito del **terzo** possa far venir meno l'esistenza del consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale, **non** solo nell'ipotesi che il contratto sia stato stipulato prima del 29.09.2005, **ma** anche per quelli stipulati nell'arco temporale del triennio coperto dalla decisione della Corte di giustizia.

Posto, infatti, che l'Euribor **non** è il tasso di interesse applicato in contratto, **ma** un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, l'**accordo** contrattuale si forma sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e, dunque, inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione.

Il che significa dire che il parametro adottato dalle parti è apprezzato nella sua **oggettività** in fase di conclusione del contratto e, quand'anche *in itinere* alterato da manipolazioni di terzi, **sempre** oggettivo rimane, consentendo in ogni caso la determinazione contenutistica della singola clausola.

Ma quand'anche si volesse ritenere, come propugna Cass. n. 12007 del 2024, che l'indice esterno richiamato contrattualmente debba intendersi come comprensivo **anche** del meccanismo di sua genuina determinazione, in quanto solo questo assicurerebbe di volta in volta una fissazione del saggio degli interessi rispondente agli effettivi, imponderabili andamenti del mercato e dunque non aprioristicamente vantaggioso per l'una o l'altra parte, **mette conto** rilevare che tale modo di pensare introduce nel contratto una variabile diversa da quella meramente oggettiva, la quale se alterata successivamente alla conclusione del negozio **non** può dar luogo a nullità

piuttosto costituendo la base di altri rimedi come il recesso o la risoluzione del contratto

C) Cass. n. 12007 del 2024 ritiene che l'effettiva alterazione dell'indice esterno adottato dalle parti renderebbe quello stesso oggetto non determinabile perché lo strumento a tale scopo preordinato sarebbe incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi concordata dalle parti.

Questa opzione interpretativa **non** può essere condivisa per la stessa ragione innanzi esposta. L'indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è, invero, **conforme** al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto *ex art. 1346 c.c.*

Come già osservato, infatti, in questi casi, le parti si limitano a richiamare **non** la complessa formula di calcolo dell'Euribor, **bensi** un fatto esterno al contratto, che è assunto nel contratto nella sua oggettività, ossia il suo valore.

Se così è, il requisito della determinatezza è pienamente soddisfatto nel momento in cui è oggettivamente determinato il parametro di riferimento, a prescindere da ogni considerazione di quale sia il suo concreto valore: l'esigenza della determinatezza del tasso è soddisfatta dalla univocità del riferimento all'*Euribor* quale indice per il calcolo degli interessi dovuti; determinatezza che non può essere, allora, messa in discussione da un eventuale successivo accertamento che il valore che quel parametro di volta in volta esprime non costituisce sempre il "vero" prezzo del denaro sul mercato interbancario secondo la legge della domanda e dell'offerta, a causa di una condotta di manipolazione del suo processo formativo (cfr. G. Guizzi).

Peraltro, come già osservato dalle Sezioni Unite (**sent. n. 15130 del 2024**), l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto **non** va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446 del 2023), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di *leasing* traslativo, Cass., SU, n. 5657 del 2023).

Pertanto, il rilievo, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altro possibile in caso di corretta determinazione dell'Euribor, **non** è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

7. – *La decisione della Commissione Europea quale "prova privilegiata"*

Secondo Cass. n. 34889 del 2023, la decisione della Commissione Europea Antitrust deve "considerarsi **prova privilegiata** [...] a **supporto** della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo

coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco Bpm Spa giacché raggiunto dal divieto di cui alla l. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte”.

Soccorre, *prima facie*, nel senso indicato l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 3 del 2017 secondo cui “*la decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza **costituisce prova**, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove”.*

Si diceva *prima facie* perché l'effetto riconosciuto dall'art. 7 cit. vale solo nei confronti dei giudici dello Stato membro cui detta Autorità appartiene, solo per le decisioni positive, non per quelle negative e solo per le decisioni che applicano gli artt. 101 e 102 TFUE e non per quelle che applicano il diritto nazionale. Un'ulteriore limitazione importante è data dall'estensione di detto effetto vincolante che può riguardare esclusivamente la sussistenza della violazione *antitrust*, o in altri termini del comportamento e della sua valutazione negativa in forza della normativa europea sulla concorrenza, ma non può comprendere l'accertamento del danno e del nesso di causalità, e ciò ai sensi dell'art. 9 della direttiva 104/2014.

La norma che calza alla fattispecie (come leggesi nel § 16 dell'ordinanza interlocutoria) è piuttosto l'art. 16, par. 1, Reg. CE n. 1/2003 che attribuisce valore vincolante (e non di prova privilegiata) alla decisione della Commissione Europea. In questa direzione, l'art. 9 della Direttiva 2014/104/UE (e, in Italia, il già citato d.lgs. n. 3 del 2017, di recepimento) ha codificato il principio del cd. *binding effect* delle decisioni amministrative definitive di accertamento della violazione.

Ciò che, dunque, emerge è una sorta di vincolo in negativo a carico del singolo giudice adito, consistente nell'inibizione di decisioni in contrasto con quelle già rese dalla Commissione, desumendosi, d'altra parte, dall'art. 2 dello stesso Reg. UE, l'incombere dell'onere di provare un'infrazione concorrenziale a carico di colui che la ponga a base delle proprie pretese.

Ma perché possa essere invocato il carattere vincolante della decisione amministrativa devono ricorrere almeno due elementi (cfr. Corte Giust. UE, 20.4.2023, C-25/21, *ZA et al v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA*).

Da un lato, infatti, essa deve essere invocata nei confronti della medesima parte già coinvolta nel procedimento amministrativo; dall'altro, il valore vincolante della decisione della Commissione sui giudici nazionali che devono pronunciarsi sugli illeciti oggi previsti dagli artt. 101 e 102 TFUE attiene esclusivamente alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso.

E se per il primo dei due elementi è sufficiente rilevare che la banca convenuta in giudizio è estranea all'intesa e al perimetro soggettivo della decisione della Commissione Europea (quest'ultima - come si legge nel punto 8 della decisione del 4.12.2013 - “non stabilisce alcuna responsabilità delle parti non coinvolte nel procedimento di

*transazione per la partecipazione a una violazione della normativa UE in materia di concorrenza nel caso di specie”), con riguardo al secondo mette conto rilevare, come già evidenziato da quest’Ufficio, che le decisioni della Commissione Europea del 2013 e del 2016, pur mettendo in luce una serie di pratiche illecite da parte di alcune banche, **non** hanno dato alcuna chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente alterato il valore dell’Euribor.*

E ciò perché l’accertamento della Commissione si è **incentrato** sulla illegittimità di tali pratiche, **senza** alcuna indicazione circa l’incidenza di dette condotte sul valore dell’Euribor.

P.Q.M.

chiede che le Sezioni Unite della Corte, rigettando il ricorso, affermino il seguente principio di diritto: *“Un contratto può dirsi “a valle” dell’intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l’intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l’Euribor nel periodo oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l’intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso Euribor nell’ambito dei contratti derivati”*. Conseguenze di legge.

Roma, 19 gennaio 2025.

Il Sostituto Procuratore Generale

Stanislao De Matteis